



COMUNE DI BOTRICELLO

Provincia di Catanzaro

GIUNTA COMUNALE

Sindaco: Dott. Michelangelo Ciurleo

E-MAIL: sindacobotricello@libero.it - PEC: sindaco.botricello@asmepec.it

Tel. 0961/967211 - fax: 0961/966131

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade votive esistenti e degli impianti ad esse afferenti nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati nei due cimiteri comunali sotto specificati:

- ☒ Cimitero del Capoluogo sito in loc. Arango;**
- ☒ Cimitero di Botricello Superiore;**
- ☒ CPV: 98371111-5 Servizi di manutenzione cimiteriale**
- ☒ Codice CIG: 73747994A8**

Deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 28.12.2017

Articolo I.	Oggetto della concessione
Articolo II.	Oneri ed obblighi per la gestione degli impianti e del servizio
Articolo III.	Stato di fatto degli impianti
Articolo IV.	Funzionamento degli impianti di illuminazione votiva
Articolo V.	Obblighi del concessionario
Articolo VI.	Tariffe
Articolo VII.	Condizioni generali di abbonamento
Articolo VIII.	Rapporti della ditta concessionaria con l'utenza
Articolo IX.	Modalità di pagamento dei diritti di allacciamento e delle tariffe di abbonamento
Articolo X.	Canone di concessione e modalità di pagamento
Articolo XI.	Referente in loco e reperibilità
Articolo XII.	Valore della concessione
Articolo XIII.	Procedura di affidamento
Articolo XIV.	Durata della concessione
Articolo XV.	Contratto
Articolo XVI.	Cessione del contratto e subappalto
Articolo XVII.	Cauzione definitiva
Articolo XVIII.	Obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e infortunistici
Articolo XIX.	Assicurazioni e danni

- Articolo XX. Ripristini, rimborsi e riparazione danni ai manufatti cimiteriali**
- Articolo XXI. Avvio del servizio**
- Articolo XXII. Penalità**
- Articolo XXIII. Interruzione del servizio**
- Articolo XXIV. Mezzi e personale per effettuare il servizio**
- Articolo XXV. Controllo e vigilanza**
- Articolo XXVI. Risoluzione del contratto – recesso**
- Articolo XXVII. Responsabilità del Concessionario - sicurezza sul lavoro**
- Articolo XXVIII. Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro**
- Articolo XXIX. Controversie**
- Articolo XXX. Disposizioni finali**
- Articolo XXXI. Trattamento dei dati personali**

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Botricello cede in concessione il servizio cimiteriale di illuminazione votiva a ditta concessionaria a fronte del riconoscimento al Comune stesso di un corrispettivo annuale denominato canone di concessione.

Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade votive esistenti e degli impianti ad esse afferenti nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati nei due cimiteri comunali sotto specificati:

- Cimitero del Capoluogo sito in loc. Arango;
- Cimitero di Botricello Superiore;

2. Il servizio oggetto di concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 2 ONERI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO.

1. Il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto, delle tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, nei due cimiteri comunali indicati al precedente art. 1, compatibilmente con le norme in materia di Regolamento Cimiteriale ed alle leggi vigenti in materia.

La concessione comprende anche l'installazione di nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati di tutti i cimiteri comunali.

2. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica rimane a carico della ditta concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario.

Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore e a sottoscrivere il relativo contratto.

L'onere di voltura di tale fornitura è a completo carico del concessionario del servizio.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

3. Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

4. Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio.

5. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.

6. E' fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla titolarità del servizio ceduto in concessione.

Eventuale installazione su iniziativa di privati singoli di dispositivi di illuminazione votiva di tecnologia o caratteristiche visibilmente difforni dalla generalità delle altre lampade installate, è ammessa esclusivamente previo assenso in forma scritta del Comune e della Ditta concessionaria, che valuteranno se quanto richiesto può arrecare danno o pregiudizio economico e al decoro dei luoghi.

7. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

Art. 3 STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI.

1. Il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva a servizio dei cimiteri comunali nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

Art. 4 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

1. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive oggetto di concessione.

2. In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi del guasto.

3. Le lampadine non funzionanti devono essere immediatamente sostituite a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 6 (sei) giorni lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento.

4. Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro e non oltre 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.

5. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia alla ditta concessionaria, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva.

Art. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. L'affidamento della concessione è subordinato ai seguenti obblighi a carico della ditta concessionaria:

a) l'esecuzione di tutti i lavori inerenti alla gestione degli impianti elettrici esistenti e di quelli che dovessero essere eventualmente eseguiti durante il periodo della concessione;

b) le opere manutentive di carattere straordinario che si rendono necessarie sia agli impianti esistenti che a quelli di nuova costruzione, affinché gli stessi risultino in qualsiasi momento, dall'inizio alla fine della concessione, in perfetto stato di efficienza e conformi alle norme CEI vigenti;

c) il rispetto e l'adozione, in caso di ampliamenti degli impianti, del sistema già praticato di attribuzione delle utenze a gruppi di lampade alimentate a tensione non superiore a 24 Volt e ciò a mezzo degli appositi trasformatori in derivazione delle linee principali in partenza dal quadro di comando a 220 Volt. I conduttori (in rame) a valle di detti trasformatori, saranno in cavo sottoplastica e di sezione non inferiore a 2X2,5 mmq, mentre le derivazioni di ogni lampada, pure in cavo sottoplastica, saranno di 2 X 0,5 mmq, salvo spessori già esistenti se prescritti da normativa specifica.

Tutte le opere eseguite dal concessionario in dipendenza dell'assunta concessione, resteranno di diritto acquisite al Comune.

d) il funzionamento degli impianti, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria o ad eventi e cause non dipendenti dal concessionario; le sospensioni di durata superiore alle sei ore dovranno essere comunicate, anche telefonicamente, al custode del Cimitero;

- e) la sostituzione diligente e tempestiva delle lampade bruciate o, per qualsiasi causa, mancanti;
- f) la compilazione di un registro degli abbonati che serva rispettivamente per il Comune e per la ditta concessionaria; la contabilità e la riscossione delle tariffe che dovranno essere applicate rigorosamente e senza alcuna variazione.
Il concessionario ha l'obbligo di mantenere accuratamente aggiornato l'elenco degli abbonati e di sollecitare il pagamento agli abbonati morosi;
- g) l'assolvimento del regolare e tempestivo pagamento all'Ente competente del corrispettivo per i consumi di energia elettrica controllati da apposito sistema di misura e soggetti alle tariffe direttamente convenute con l'Ente stesso, assumendosi anche eventuali maggiorazioni di dette tariffe.
La ditta concessionaria provvederà, a proprie spese, ad intestarsi i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica.
Le fatturazioni inerenti a detti pagamenti potranno essere visionate in qualsiasi momento dagli incaricati comunali;
- h) l'installazione e gratuita manutenzione di n. 5 (cinque) lampade votive nei luoghi, all'interno di ogni Cimitero, come indicato dal Comune, in genere nella cappella comunale;
- i) l'installazione e gratuita manutenzione di n. 10 (dieci) organi illuminanti da collocare, su indicazione del Comune, all'esterno (almeno tre) e all'interno del Cimitero di Botricello Superiore;
- l) la gratuita manutenzione delle costruzioni accessorie comunali all'interno dei due Cimiteri (deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, ufficio custode e cappelle);
- m) l'assunzione del personale occorrente per il buon andamento del servizio.
Le persone scelte dovranno possedere ottime doti morali e tecniche, usare modi cortesi e rispettosi ed avere un comportamento adatto alle particolari esigenze dell'ambiente in cui il servizio viene svolto;
- n) entro il 30 novembre di ogni anno, la presentazione annuale al Comune del registro abbonati e relativo ammontare dei canoni di abbonamento riscossi;
- o) l'esecuzione di nuovi impianti che si rendessero necessari in dipendenza di nuove costruzioni o di sistemazione di nuovi campi di sepoltura e comunque ovunque lo esiga il Comune a suo insindacabile giudizio.
La direzione dei servizi tecnici comunali darà alla ditta concessionaria le opportune disposizioni per l'allestimento e la presentazione dei progetti esecutivi degli eventuali impianti nelle nuove costruzioni e nei campi comuni;
- p) la redazione entro il terzo anno dalla stipula del contratto di concessione, con sistema informatico (AUTOCAD o software compatibile) delle planimetrie cimiteriali con l'indicazione schematica degli impianti in scala 1:500 con segnati accuratamente tutti i tracciati principali degli elettrodotti e le apparecchiature elettriche installate e presentazione delle dichiarazioni di conformità con la relazione tecnica ai sensi del D.M. 37/2008;
- q) la tenuta dei registri e schedari per il rilevamento di ogni dato inerente gli utenti ed alle sepolture onde poter consentire al Comune il controllo della consistenza dell'utenza ogni qualvolta ne faccia richiesta;
- r) la presentazione, alla fine di ogni anno, di un elenco documentato dei lavori eseguiti con indicazione dettagliata delle spese sostenute per il riordino e potenziamento degli impianti esistenti e per la costruzione di nuovi impianti;

- s) il risarcimento dei danni a persone ed alle cose, del Comune e di terzi, che dovessero essere provocati in dipendenza del servizio gestito;
 - t) la conduzione di tutti i lavori di modifica degli impianti, di esercizio e di manutenzione, in modo che non vengano intralciati o ritardati altri lavori nei cimiteri comunali;
 - u) l'osservanza, per tutta la durata della concessione, dei vigenti regolamenti cimiteriali, di igiene, di polizia mortuaria e di polizia urbana, nonché di tutte le norme che disciplinano la materia;
 - v) la presentazione, prima dell'inizio del servizio, del Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori, come previsto dalla normativa vigente, e del nominativo del Direttore di cantiere.
2. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente incluso il progetto firmato da un tecnico abilitato.

Art. 6 TARIFFE.

1. Le tariffe in vigore dal 01.03.2018 sono le seguenti, come deliberate del Consiglio Comunale:

- a) tariffa relativa ai diritti di primo impianto (allacciamento): € 25,00
- b) tariffa per abbonamento annuo per ciascuna lampada installata: € 25,00
- c) tariffa per riallacciamento impianto (dismesso per volontà dell'utente): € 20,00

2. Le tariffe si intendono comprensive di ogni spesa o imposta o costo di spedizione a mezzo posta, fatta eccezione per l'IVA e le spese per il pagamento tramite bollettino postale.

3. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.

4. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

5. A partire dal secondo anno le tariffe potranno essere aggiornate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, su richiesta della ditta concessionaria.

L'aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Comune sulla base della proposta motivata avanzata dal concessionario entro 3 mesi dalla scadenza di ciascun anno.

ART. 7 CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO.

1. Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno.

Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- a) la pulizia e la manutenzione della lampada;
- b) le riparazioni della lampada;
- c) il ricambio delle lampadine;
- d) il consumo di energia elettrica;

e) la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;

f) l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.

2. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla ditta concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento.

Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.

3. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

4. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla ditta concessionaria del servizio che si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione.

Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta della stazione appaltante.

La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario e per opportuna conoscenza anche al Comune.

5. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, le tariffe nella misura indicata al punto 1 dell'articolo 6 (diritto di allacciamento e canone di abbonamento).

6. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.

7. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata alla ditta concessionaria almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento.

Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.

8. L'importo per il canone di abbonamento per ogni lampada ad accensione continua dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dalla ditta concessionaria.

Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.

9. Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, la ditta concessionaria potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.

10. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione.

11. L'ingombro delle lanterne nei loculi e colombari non dovrà comunque superare i cm 10 x 25 di altezza e non potranno sporgere al di sotto o al fianco delle lastre di chiusura.

Non è pertanto consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi.

Art. 8 RAPPORTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA CON L'UTENZA.

1. I rapporti con l'utenza dovranno assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti.

In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso i cimiteri comunali, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:

- le nuove modalità gestionali
- le tariffe
- le modalità di pagamento ed i relativi tempi
- le conseguenze del mancato pagamento
- le modalità di intervento ed i relativi tempi
- i propri recapiti, completi di numero telefonico e fax
- il nome del referente autorizzato a fornire informazioni
- il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di intervento

b) il concessionario potrà richiedere all'utente il pagamento anticipato sia della quota una tantum per allacciamento sia quella per abbonamento annuale, nella misura prescritta;

c) agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salvo qualunque altra azione civile o penale;

d) il pagamento della rata di abbonamento da parte dell'utente e a favore del concessionario dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di recepimento dell'avviso di pagamento.

In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese.

Trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il concessionario potrà, a sua discrezione, e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

La riattivazione del servizio sarà accordata dopo l'avvenuto versamento delle quote dovute e non pagate, comprensive degli interessi legali.

e) è fatto divieto al concessionario di introitare somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.

Art. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ALLACCIAMENTO E DELLE TARIFFE DI ABBONAMENTO.

1. I pagamenti delle tariffe di abbonamento e di allacciamento al servizio dovranno essere effettuati dall'utente mediante versamento in un apposito conto corrente postale, intestato espressamente al concessionario.

2. Il concessionario dovrà predisporre per gli utenti appositi bollettini di conto corrente postale che dovranno riportare la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in diritti di allacciamento, canone di abbonamento ed I.V.A.

Art. 10 CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. Il canone di concessione annuale è costituito da una quota percentuale sull'importo fatturato complessivamente ogni anno dalla ditta concessionaria agli abbonati per l'erogazione del servizio, da corrispondere al Comune di Botricello.

2. La quota percentuale sull'importo fatturato di cui al punto precedente è oggetto di offerta.

A base di gara è posto un valore minimo annuale del **canone di concessione pari al 30% (trenta per cento) dell'importo fatturato complessivamente ogni anno dal concessionario agli abbonati per l'erogazione del servizio, esclusi gli introiti per i diritti di primo impianto e per riallacciamento.**

3. In caso di aumento delle tariffe, il canone di concessione verrà, per il periodo residuo di durata della concessione e a decorrere dal 1 gennaio successivo, automaticamente ricalcolato nella medesima percentuale di cui al punto 2, che rimane fissa ed invariabile per tutta la durata della concessione.

4. L'importo del canone di concessione da riconoscersi al Comune di Botricello non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito al comma 2.

5. Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato dal concessionario a favore del Comune di Botricello entro e non oltre il 1 marzo dell'anno successivo, per l'intero periodo di durata contrattuale, su conto corrente bancario dell'Ente.

6. Il versamento del canone di concessione dovrà essere preceduto dalla trasmissione di una dettagliata attestazione indicante l'importo complessivamente fatturato dal concessionario nell'anno in corso per l'erogazione del servizio.

Detta attestazione dovrà altresì indicare il numero degli abbonati nell'anno, il numero dei nuovi allacciamenti e delle cessazioni, l'indicazione delle sepolture servite dal servizio suddivise per cimitero e dovrà pervenire all'Ufficio competente entro e non oltre il 1 marzo dell'anno successivo, per l'intero periodo di durata della concessione.

7. Il mancato versamento del canone di concessione entro i termini stabiliti comporta la facoltà per il Comune di dichiarare la decadenza dalla concessione.

Art. 11 - REFERENTE IN LOCO E REPERIBILITA'.

1. Il concessionario si impegna ad avere una sede operativa nel territorio comunale; sede dotata di telefono, fax e terminale PC dimostrandone la disponibilità prima della stipula del contratto di appalto.

2. Il concessionario dovrà altresì nominare un referente responsabile in loco, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'azienda e ad assicurarne la presenza almeno un giorno alla settimana presso la sede operativa.

L'orario deve essere concordato con l'ufficio comunale.

3. Il concessionario dovrà comunque essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura dei cimiteri.

A tal fine il concessionario dovrà comunicare un recapito telefonico e fax a cui gli utenti e l'Amministrazione Comunale potranno rivolgersi in modo da garantire la tempestività degli interventi.

Art. 12 VALORE DELLA CONCESSIONE.

1. Il valore della concessione è determinato dall'ammontare delle entrate derivanti dall'erogazione del servizio di illuminazione votiva, cui il Comune rinuncia concedendole al concessionario, a fronte dell'onere della gestione e manutenzione completa degli impianti, dei costi per la fornitura dell'energia elettrica, dell'estensione degli impianti e del pagamento al Comune di Botricello di un canone annuale di concessione.

Art. 13 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

1. L'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recita testualmente: *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza,*

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.....

2. Alla gara per l'affidamento della concessione in oggetto, pertanto, verranno applicati in via analogica gli articoli del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto compatibili e se richiamati nella documentazione di gara.

3. Censimento lampade esistenti, propedeutico ai fini dell'offerta;

4. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del dell'offerta percentuale più alta di quella posta a base d'asta. L'offerta viene formulata mediante l'indicazione dell'aggio percentuale offerto che dovrà risultare più alto rispetto a quello posto a base d'asta, pari al 30%. L'aggiudicazione avverrà nei confronti di quel soggetto che offrirà la percentuale più alta (maggiore aggio) sulle tariffe annue riscosse, in aumento rispetto alla percentuale minima stabilita del 30% da versarsi al Comune a titolo di canone annuo della concessione..

Art. 14 DURATA DELLA CONCESSIONE.

1. La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), a partire dalla stipula del contratto.

2. E' ammessa la proroga per mesi 6 (sei) nelle more di espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario.

Art. 15 CONTRATTO.

1. La stipula del contratto di concessione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Il servizio sarà preso in carico dal concessionario entro 10 giorni dalla data stipula del contratto. Eventualmente in via anticipata rispetto alla data di stipula del contratto, purché siano state regolarmente ultimate le operazioni di gara e conclusa l'aggiudicazione definitiva, il concessionario su richiesta formale del Comune può avviare il servizio.

2. Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata.

3. Le spese di registrazione, comprensive di tutti gli oneri inerenti e conseguenti comprese tasse ed imposte di ogni genere, sono a carico del concessionario.

Art. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

1. L'aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto.

Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.

2. E' vietato subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato in violazione a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., pena l'immediata risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal servizio, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante

la gestione per fatto od inadempienza del concessionario, l'impresa concessionaria sarà tenuta, all'atto della stipula del contratto, a prestare la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale che potrà essere versata nella forma del pagamento: contanti, fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa.

2. L'impresa è obbligata alla ricostituzione della cauzione nell'originario ammontare nel caso in cui il Comune di Botricello dovesse avvalersi della stessa, in tutto od in parte, in corso di esecuzione del contratto.

Resta salva per il Comune di Botricello l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione si rivelasse insufficiente.

3. La cauzione sarà restituita al concessionario alla scadenza del servizio, a condizione che risulti definita qualsiasi pendenza con riferimento alla gestione e riconosciuto l'esatto adempimento di tutti gli obblighi scaturenti alla gestione.

Art. 18 OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI.

1. Il concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.

2. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di Botricello.

3. Il concessionario deve inoltre assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati.

Art. 19 ASSICURAZIONI E DANNI

1. L'aggiudicatario dovrà produrre adeguata polizza assicurativa aziendale R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) per tutti i danni derivanti da comportamenti del proprio personale o dal malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale.

2. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al competente Ufficio comunale al momento della sottoscrizione del contratto.

3. Il Comune di Botricello non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

4. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune di Botricello da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Art. 20 RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI.

1. Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale.

2. In caso di mancato adempimento di quanto sopra da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva versata al Comune di Botricello.

Art. 21 AVVIO DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario è tenuto ad avviare il servizio ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato, entro 10 giorni dalla data stipula del contratto e senza alcun ritardo e garantendo la continuità del servizio.

2. Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio il Concessionario sarà tenuta al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione;

eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art. 23.

Art. 22 PENALITA'.

1. Per le violazioni di seguito indicate verranno applicate le seguenti penali:

a) per ritardo nell'allacciamento di nuove utenze superiori a 12 (dodici) giorni, Euro 50,00 (cinquanta/00).

b) per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a 6 giorni, Euro 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

2. L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al concessionario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto e senza alcuna formalità legale.

Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Comune di Botricello verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sulla somma depositata a garanzia.

Art. 23 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto.

In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.

2. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti di tutto o gran parte di uno dei cimiteri, superiore a 2 giorni consecutivi verrà applicata la penale Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

3. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente, con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune di Botricello.

Art. 24 MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO.

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta concessionaria.

2. Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire.

In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle

normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

3. Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.

4. Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze dipendenti sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato.

Il personale dovrà indossare indumento di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposto.

Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

5. Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

6. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.

7. Il concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti.

Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.

Art. 25 CONTROLLO E VIGILANZA.

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione all'interno dei cimiteri comunali, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.

2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

3. Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta, al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

Art. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO.

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario perda, durante l'esecuzione del servizio, uno o più requisiti per la partecipazione e svolgimento del servizio oggetto di concessione.

2. L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la ditta concessionaria si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- impiego reiterato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- mancata presenza dell'operatore nelle ore dichiarate in sede di offerta, accertate per almeno tre volte all'anno dal personale comunale;

- assenza di personale nelle ore di reperibilità del concessionario dichiarate in sede di offerta, accertate per almeno tre volte all'anno dal personale comunale;
- addebito di cinque contestazioni all'anno comportanti penalità;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o ai privati;
- esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale in difformità a quanto previsto dallo stesso, o omettendo la consegna del previsto certificato di conformità, o in tempi che superino di 120 giorni l'eventuale sollecito scritto inoltrato dal Comune.

3. Dal ricevimento della contestazione (che viene inviata senza alcuna formalità legale anche mediante fax) il concessionario può nei 15 giorni successivi chiedere di essere sentito in contraddittorio o presentare memorie scritte.

4. In caso di decadenza, risoluzione anticipata, revoca, il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio; nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzate per mancati allacciamenti, a titolo di penale.

5. Il concessionario dichiarato decaduto ha diritto a percepire i canoni di abbonamento degli utenti in misura proporzionale dei dodicesimi annui per i quali ha assicurato il servizio, ed inoltre i contributi fissi una tantum già riscossi.

Art. 27 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI AMBIENTALI .

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, il concessionario è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale impiegato ai sensi del D.lgs. 81/2008.

In particolare il concessionario dovrà trasmettere a questo Comune entro 30 giorni dall'entrata in servizio copia della "Valutazione generale dei rischi" comprensiva degli aspetti legati alle attività svolte: rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, rischio vibrazioni, relativa alle attività lavorative svolte presso i cimiteri comunali.

2. Come indicato dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, è stato valutato il rischio derivante da interferenze con altre imprese nelle aree cimiteriali nel corso dello svolgimento del servizio, rilevando che non vi sono rischi specifici tali da rendere necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza previsto dal D.lgs. 81/2008.

Data la natura puntuale degli interventi connessi al servizio oggetto di concessione, si ritiene sufficiente una attività di informazione reciproca tra imprese eventualmente compresenti per escludere lavorazioni in una medesima area.

Non sono quindi corrisposti oneri specifici per la limitazione dei rischi da interferenza, rientrando ogni altro onere per la sicurezza nei rischi propri dell'attività del concessionario.

3. La circoscrizione delle zone di lavoro interessate ai lavori di manutenzione ed estensione degli impianti dovranno essere precedute dalla consegna al Comune di un Piano Operativo per la Sicurezza che tenga conto dei rischi connessi alle lavorazioni e alle possibili interferenze con altre imprese presenti al momento nell'area cimiteriale.

4. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.

5. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

- (a) i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti a ditte autorizzate per il successivo smaltimento e/o recupero.
- (b) eventuale accertata violazione al punto 5. comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico del concessionario e, in caso di violazioni penali si avrà l'immediata risoluzione/revoca del contratto l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 28 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 1, verrà applicato da parte del comune quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Botricello comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, richiedendone l'immediato adempimento.

Art. 29 CONTROVERSIE.

1. Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune di Botricello e il concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Catanzaro, competente per territorio.

Art. 30 DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016, in quanto applicabile, nel Codice Civile, nel Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, e nelle altre leggi o principi vigenti in materia, nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.